

Spett.li  
**Clienti – loro sedi**

Como, 16 gennaio 2024

**CIRCOLARE 1/24: LEGGE DI BILANCIO 2024 E NOVITA' DI PERIODO**

*La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 n. 303. Nel corso del mese di dicembre sono stati pubblicati inoltre vari decreti attuativi della Riforma Fiscale. Come di consueto, la presente circolare intende fornire una sintesi delle principali novità introdotte.*

<b>Novità</b>	<b>Descrizione</b>
Plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili oggetto di superbonus	A partire dal <b>1° gennaio 2024</b> in caso di intervento di superbonus su un immobile e di successiva cessione di quest'ultimo entro dieci anni dalla conclusione dei lavori, la relativa <b>plusvalenza</b> sarà considerata un reddito diverso tassabile ai fini IRPEF. Da questa normativa sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte di tale periodo.
Verifica su immobili oggetto di bonus edilizi	Con riferimento agli immobili agevolati con interventi Superbonus, l'Amministrazione finanziaria realizzerà delle <b>liste selettive</b> . La verifica mira a controllare l'avvenuta presentazione in catasto della modifica della rendita alla luce dei lavori effettuati. Se così non fosse dopo il controllo del fisco è previsto l'adeguamento della rendita catastale aggiornata nonché l'applicazione di sanzioni. Prima di procedere a livello sanzionatorio, l'Amministrazione finanziaria invierà una <b>lettera di compliance</b> in modo da chiudere la vicenda con un adeguamento in via bonaria.
Ritenute su bonifici parlanti per bonus casa	A partire dal <b>1° marzo 2024</b> , la <b>ritenuta di acconto</b> che viene applicata sui <b>bonifici</b> relativi "ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta" salirà dall' <b>8% all'11%</b> .
Ivie / ivafe	Dal 1° gennaio 2024, la Legge di Bilancio 2024 prevede l' <b>incremento dell'IVIE</b> , dovuta dai proprietari di immobili situati all'estero, ovvero dai titolari di altri diritti reali sugli stessi, dall'attuale 0,76% all'1,06%, mentre l' <b>IVAFE</b> , applicabile sui prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all'estero, aumenta dall'attuale

**STUDIO GECLA S.r.l. S.t.p.**

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n.01

Via XX Settembre n.36 | 22100 Como | +39 031 242470 | info@gecla.com | www.gecla.com  
pec: a.lazzati@consulentidellavoropec.it | CF e PI 3036150138 | REA 292215

Novità	Descrizione
	0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un <b>regime fiscale privilegiato</b> (Svizzera espunta da Black list DM 4/5/1999 dal 2024).
Fringe benefit	La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per il 2024 è elevata da 258,23 euro a 1.000 euro, ed a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento di utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa e per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Fondo prima casa	Viene differita al 31.12.2024 la scadenza del termine per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, secondo il prioritario regime di concedibilità della garanzia sino alla soglia massima dell'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi. Si ricorda che l'agevolazione in discorso – fruibile per i soli finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80% – riguarda le seguenti categorie di soggetti, purché muniti di un ISEE non superiore ai 40.000 euro annui: giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati.
Cuneo fiscale	Le norme riconoscono in via eccezionale, anche per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 ed in continuità con quanto disposto dal Decreto Lavoro , per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, <b>un esonero</b> , senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti <b>a carico del lavoratore di 6 punti percentuali</b> , a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L'esonero è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (33% totale).

Novità	Descrizione
Contrasto evasione settore domestico	<p>Per contrastare l'evasione nel settore del lavoro domestico, è sancita la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati.</p> <p>In particolare, viene previsto che per favorire l'adempimento spontaneo, l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti, utilizzandoli anche per predisporre la dichiarazione precompilata e segnalare al medesimo eventuali anomalie e che sia l'Agenzia delle Entrate che l'INPS effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, realizzando interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici.</p>
Locazioni brevi	<p>L'aliquota della cedolare secca è incrementata al 26%, limitatamente all'ipotesi di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta (la possibilità di applicare la cedolare al 21% resta valida in caso di locazione breve di un solo appartamento che dovrà essere individuato dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi). La ritenuta si considera a titolo di acconto (e non di imposta). Il soggetto non residente in possesso di una stabile organizzazione in Italia oppure in uno Stato membro UE potrà adempiere agli obblighi derivanti dalle locazioni brevi tramite la stabile organizzazione. Viceversa, in assenza di una stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione Europea, occorrerà nominare un rappresentante fiscale.</p>
Riallineamento delle rimanenze di magazzino	<p>Nei confronti dei soggetti OIC adopter è prevista la possibilità di regolarizzare le scritture contabili di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva previo versamento di un'imposta sostitutiva (dell'IRPEF, IRES, IRAP) del 18%, calcolata sulla differenza tra il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione ed il valore del bene eliminato. In caso di eliminazione di esistenze iniziali, il riallineamento comporta il versamento: dell'IVA da determinare applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'importo che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione (specifico per ogni attività) che sarà determinato da un successivo decreto</p>
Congedo parentale: incremento dell'indennità economica	<p>Nel quadro degli interventi in favore della genitorialità, come già per il 2023, il legislatore con la legge di Bilancio</p>

Novità	Descrizione
	<p>2024, interviene nuovamente attraverso le disposizioni contenute all'art. 36, sulla disciplina sull'istituto del congedo parentale attraverso un parziale potenziamento della prevista indennità economica erogata dall'INPS.</p> <p>Fermo restando quindi i limiti di durata massima complessiva (tra i due genitori) e le modalità di fruizione che rimangono invariate, dal 1° gennaio 2024 (e fino al 31 dicembre 2024) i genitori potranno fruire, in alternativa tra loro, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• due mesi (per il solo 2024) di congedo parentale indennizzato dall'INPS nella misura dell'80%;</li> <li>• per gli ulteriori mesi fruibili l'indennità riconosciuta resta confermata nella misura standard del 30%.</li> </ul> <p>Vale la pena di sottolineare che trattandosi di misura di carattere strutturale a partire dal 2025, l'indennità riconosciuta dall'INPS sarà pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un mese di congedo parentale (in alternativa tra i due genitori) indennizzato nella misura dell'80% per il primo mese;</li> <li>• un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato nella misura del 60%;</li> <li>• indennità standard pari al 30% per i mesi successivi.</li> </ul>
<p>Decontribuzione aggiuntiva per le lavoratrici con figli</p>	<p>Come ulteriore misura a favore della genitorialità e della famiglia e fermo restando l'esonero contributivo (temporaneo) previsto per i lavoratori subordinati rientranti entro determinati limiti di reddito, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 viene introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, c. 180) un esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico).</p> <p>Per tali lavoratrici è riconosciuto un esonero del 100% (entro il limite massimo di 3000 euro annui/250,00 mensili) della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.</p> <p>Per il 2024 (periodi paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024) in via sperimentale, l'esonero è riconosciuto, anche alle lavoratrici madri di 2 (due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico), fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.</p>

Novità	Descrizione
Rivalutazione partecipazioni e terreni (edificabili e con destinazione agricola)	Riaperta la rivalutazione per le persone fisiche, le società semplici ed altre a questa equiparate nonché gli enti non commerciali (restano, invece, sempre esclusi i titolari di reddito di impresa). Sono rivalutabili le partecipazioni (in società non negoziate o negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione) ed i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2024. L'Imposta sostitutiva è pari al 16% con pagamento previsto entro il 30 giugno 2024 (rateazione fino a 3 rate annuali di pari importo).
Limite alle compensazioni	Per i contribuenti con iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione.
Obbligo polizze per danni catastrofali	La legge di Bilancio 2024 (art. 1, cc. 101-112 L. 213/2023) ha introdotto, in capo alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, l'obbligo di stipulare, entro il 31.12.2024, contratti assicurativi a copertura dei danni da eventi naturali catastrofali. Oggetto della copertura sono i danni direttamente causati (a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali di proprietà dell'impresa) da sismi, alluvioni, frane, inondazione ed esondazioni.
Potenziamento del recupero coattivo	L'agente della riscossione può avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie, da chiunque detenute, per l'attività di riscossione.

#### **Altre novità fiscali - Decreto delegato IRPEF: dal 2024 scaglioni di reddito ridotti a tre**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 216/2023 viene attuato il primo modulo di riforma dell'IRPEF che, dal 2024, è calcolata su tre scaglioni di reddito, anziché quattro. Il decreto introduce anche novità in tema di detrazioni fiscali ed incentivi per le nuove assunzioni.

#### **Revisione degli scaglioni IRPEF**

Per l'anno 2024, l'imposta è calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- fino a 28.000 euro, 23%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- oltre 50.000 euro, 43%.

Rispetto alle aliquote ed agli scaglioni in vigore nel 2023, viene aumentata la soglia di reddito tassabile con l'aliquota del 23% e, al contempo, è stato soppresso lo scaglione con l'aliquota del 25%.

#### **Detrazione lavoro dipendente**

Per il 2024 è stata, altresì, **incrementata da 1.880 a 1.955 euro**, la **detrazione** prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a 15.000 euro, di cui all'art. 13 c. 1, lett. a) TUIR.

Così facendo, il legislatore ha ampliato **fino a 8.500 euro** la soglia di **no tax area** prevista per i redditi da lavoro dipendente che, di conseguenza, viene equiparata a quella attualmente vigente per i pensionati. La modifica descritta ha reso necessario un intervento normativo anche sul **trattamento integrativo**, di cui all'art. 1 c. 1 DL 3/2020, il quale, per l'anno 2024, è riconosciuto a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, qualora l'imposta lorda sia d'importo superiore a quello della detrazione spettante per il lavoro dipendente di cui al suindicato art. 13, diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

#### **Riduzione detrazioni per redditi superiori a 50 mila euro**

Ulteriore misura che interviene sulla disciplina dell'IRPEF riguarda i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro (al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze), per i quali, l'art. 2 del nuovo decreto prevede una **riduzione di 260 euro della detrazione** complessivamente spettante per il 2024. Tale riduzione interessa:

- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%;
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
- i premi d'assicurazione per rischio eventi calamitosi.

Si evidenzia, inoltre, che con l'approvazione della versione definitiva del decreto legislativo pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 n. 303, le donazioni effettuate a favore di ONLUS, delle associazioni che si occupano di iniziative umanitarie (religiose o laiche) e degli enti del terzo settore, non saranno sottoposte alla decurtazione di 260 euro. Detti soggetti, sono stati esclusi dall'elenco di cui al suindicato art. 2 con una modifica del testo del decreto approvato in esame preliminare.

#### **Altre misure in tema d'imposte sui redditi e nuove assunzioni**

Per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni sono previste nuove agevolazioni per incentivare le assunzioni nel corso del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

Il beneficio previsto dall'art. 4, si sostanzia in una **maggiorazione**, ai fini della determinazione del reddito, del **costo del personale** di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di un importo pari al 20% del costo riferibile all'**incremento occupazionale**. L'agevolazione potrà essere fruita dagli operatori economici che hanno esercitato l'attività nel 2023 per almeno 365 giorni.

<b>Soggetti beneficiari</b>	
a)	Titolari di reddito d'impresa, di cui all'art. 73 TUIR
b)	Imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali
c)	Società di persone ed equiparate ai sensi dell'art. 5 TUIR
d)	Esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 54 TUIR

Il summenzionato art. 4 contiene anche indicazioni in merito alla determinazione del costo riferibile all'incremento occupazionale, precisando che, quest'ultimo, rileva a condizione che il numero dei **dipendenti a tempo indeterminato** al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024

per i soggetti solari) sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente (2023).

<b>Costo riferibile all'incremento occupazionale</b>	
Minor importo tra:	il costo effettivo dei nuovi assunti
	l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell'art. 2425 c. 1 lett. b) n. 9) c.c., rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023

Ai fini del beneficio, inoltre, i costi riferibili al personale dipendente dovranno essere imputati temporalmente in base alle regole applicabili per la determinazione del reddito del contribuente. Pertanto, per gli esercenti arti e professioni e per i soggetti in contabilità semplificata, tali costi rileveranno secondo il **principio di cassa**, mentre, per i soggetti in contabilità ordinaria, per competenza.

Le nuove assunzioni sono ancora più agevolate per i soggetti che assumono particolari categorie di dipendenti che necessitano di maggiore tutela, quali, ad esempio, **lavoratori molto svantaggiati**, persone con disabilità o donne con almeno due figli. Per tali categorie, saranno stabiliti dei coefficienti di moltiplicazione con cui attribuire maggior peso al costo del lavoro.

Il decreto in esame, infine, dispone l'abrogazione della disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica (ACE), a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, facendo salvo, comunque, il riporto delle eccedenze ACE pregresse ed il successivo utilizzo delle stesse fino al loro totale esaurimento.

Lo Studio rimane a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o approfondimento dovesse necessitare.

Con i migliori saluti e auguri per un proficuo anno nuovo.

*Dott.ssa Alessandra Lazzati*